

**RACCOMANDAZIONE N° R(92) 16
DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLE REGOLE EUROPEE
SULLE SANZIONI E MISURE ALTERNATIVE
ALLA DETENZIONE**

*(adottata dal Comitato dei Ministri il 19 ottobre 1992,
nella 482° riunione dei Delegati dei Ministri)*

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'art. 15-b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

considerato che è nell'interesse degli Stati membri del Consiglio d'Europa stabilire principi comuni in materia penale, allo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale in tale ambito;

constatato il considerevole sviluppo all'interno degli Stati membri del ricorso alle sanzioni e misure penali la cui esecuzione ha luogo nella comunità;

considerato che tali sanzioni e misure costituiscono mezzi importanti di lotta alla criminalità e che le stesse evitano gli effetti negativi della carcerazione;

considerato l'interesse che si attribuisce all'attuazione di norme internazionali per la creazione, l'applicazione e l'esecuzione di tali sanzioni e misure,

raccomanda ai Governi degli Stati membri di ispirarsi, nella legislazione e nella pratica, ai principi contenuti nel testo delle Regole Europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione, quale risulta nell'allegato alla presente raccomandazione, in vista della loro progressiva attuazione, e di dare a questo testo la più ampia diffusione possibile.

ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE N° R (92) 16**PREAMBOLO**

Le presenti regole hanno lo scopo di:

a) stabilire un insieme di norme che permettano ai legislatori nazionali ed agli operatori coinvolti, alle Autorità preposte alla decisione o agli organi incaricati dell'esecuzione, di assicurare un'applicazione giusta ed efficace delle sanzioni e misure alternative alla detenzione. Tale applicazione deve mirare alla conservazione di un equilibrio necessario ed auspicabile tra, da una parte, le esigenze di difesa della società, nel suo duplice aspetto di protezione dell'ordine pubblico e di applicazione di norme che tendano a riparare il danno causato alla vittima, e dall'altro, il tenere in debito conto le necessità del reo in termini di reinserimento sociale;

b) fornire agli Stati membri dei criteri di base destinati ad integrare la creazione ed il ricorso alle sanzioni e misure alternative alla detenzione, con le garanzie contro il rischio di ledere i diritti fondamentali di coloro che delinquono, a cui le stesse sono applicate. Allo stesso modo conviene vigilare affinché l'applicazione di queste sanzioni o misure non conduca ad abusi che si traducano, ad esempio, in azioni a scapito di alcuni gruppi sociali.

Anche i vantaggi e gli svantaggi sociali, oltre ai rischi potenziali che emergono o possono emergere da tali sanzioni o misure devono essere esaminati accuratamente. Il semplice fatto che sia perseguito lo scopo della sostituzione della carcerazione non potrebbe giustificare il ricorso ad un qualsiasi tipo di misura o modalità di esecuzione;

c) proporre al personale incaricato di fare eseguire le sanzioni o le misure alternative alla detenzione, e a tutti coloro che in ciò sono coinvolti, delle regole di condotta chiare, al fine di assicurarsi che tale esecuzione sia conforme alle condizioni e agli obblighi imposti, e conferire così una completa credibilità alle sanzioni e alle misure. Ciò non significa che l'esecuzione debba essere concepita in maniera rigida e formale. Al contrario deve essere realizzata con un'attenzione costante all'individualizzazione, cioè in modo adeguato ai fatti commessi, alla risposta penale, alla personalità e alle inclinazioni del soggetto. E il fatto di poter fare riferimento ad un regolamento stabilito a livello internazionale dovrebbe favorire gli scambi di esperienze, in particolare nell'ambito dei metodi di lavoro.

Non si può troppo insistere sul fatto che le sanzioni e le misure alternative alla detenzione, previste nel quadro di tale normativa, presentano una utilità generale, altrettanto valida sia per il reo che per la comunità, poiché colui che delinque è in grado di esercitare le proprie scelte ed assumersi le proprie responsabilità da solo. L'esecuzione delle sanzioni penali all'interno della comunità piuttosto che un meccanismo di messa al bando può offrire, a lungo termine, una migliore protezione della società, salvaguardando naturalmente gli interessi della o delle vittime.

Anche il provvedimento e l'attuazione esecutiva delle sanzioni e delle misure alternative devono essere ricondotte a tali considerazioni, al pari dell'obiettivo essenziale di considerare il reo come essere umano, degno di rispetto e responsabile.

Intese in parallelo alle Regole Penitenziarie Europee del 1987, le presenti norme non potrebbero essere considerate come norme-tipo. Esse rappresentano, piuttosto, un insieme di esigenze suscettibili di essere comunemente accolte e osservate; e non si potrebbe ottenere una soddisfacente applicazione delle sanzioni o delle misure alternative alla detenzione senza il rispetto di tali esigenze.

A causa dell'esperienza, e della visione globale della situazione negli Stati Membri, il Consiglio d'Europa si trova nella possibilità di vigilare affinché tali norme guidino e aiutino coloro che preparano le disposizioni normative nazionali e coloro che le applicano in ciascun Paese.

Le disposizioni delle presenti regole si applicano alle sanzioni o alle misure, così come definite nel glossario, la cui esecuzione si esplica nella comunità, ivi comprese le misure che consistono nell'esecuzione di una condanna alla reclusione all'esterno di un istituto penitenziario.

Sono esclusi comunque da tale normativa i provvedimenti specifici riguardanti i minori.

PRIMA PARTE

PRINCIPI FONDAMENTALI

Regola 1

Le presenti regole devono essere applicate in modo imparziale.

Regola 2

Le definizioni dei termini contenute nel glossario, che figurano nell'allegato, devono essere considerate come parte integrante delle regole.

Capitolo I

Quadro legale

Regola 3

Le definizione, l'adozione e l'applicazione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione devono essere previste da disposizioni di legge.

Regola 4

Le condizioni e gli obblighi delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione, che sono stabilite dall'autorità competente, devono essere definiti da disposizioni normative chiare ed esplicite, così come le conseguenze che potrebbero derivare dal mancato rispetto di tali condizioni ed obblighi.

Regola 5

Nessuna sanzione o misura alternativa alla detenzione deve essere di durata indeterminata.

La durata delle sanzioni e misure alternative alla detenzione deve essere fissata dall'autorità decidente, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Regola 6

La natura e la durata delle sanzioni e misure alternative alla detenzione devono al tempo stesso essere proporzionate alla gravità dell'infrazione per la quale un soggetto è stato condannato, o per la quale una persona viene accusata, e tener conto della sua situazione personale.

Regola 7

Le autorità incaricate dell'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione devono essere previste con disposizioni di legge.

Gli obblighi e le responsabilità di dette autorità debbono comunque essere previste da disposizioni di legge.

Regola 8

I poteri delle autorità incaricate dell'esecuzione di stabilire i metodi dell'esecuzione, di delegare all'occorrenza le proprie prerogative a terzi o, ancora, di prendere accordi in vista di tale esecuzione

con il soggetto stesso, con autorità diverse o con terzi, devono essere previsti da disposizioni di legge.

Regola 9

L'arresto e il ricorso alla carcerazione durante l'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione, quando il reo non rispetti le condizioni o gli obblighi imposti, devono essere previsti da disposizioni di legge.

Regola 10

La legge non deve contenere disposizioni che prevedano la conversione automatica in carcerazione di una sanzione o misura alternativa alla detenzione in caso di mancato rispetto delle condizioni o degli obblighi imposti da tale sanzione o misura.

Regola 11

Il controllo regolare ed esterno dell'attività delle autorità incaricate dell'esecuzione dovrebbe essere previsto da disposizioni di legge.

Tale controllo deve essere effettuato da persone qualificate ed esperte.

Capitolo II

Garanzie giudiziarie e procedure di ricorso

Regola 12

La decisione relativa all'applicazione o alla revoca di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione, anche se adottata prima che sia stata stabilita la pena, deve essere presa da un'autorità giudiziaria.

Regola 13

Il reo deve avere il diritto di presentare un ricorso innanzi ad un'autorità di decisione di grado superiore contro il provvedimento che gli impone una sanzione o una misura alternativa alla detenzione, che modifichi o revochi una di tali sanzioni o misure.

Regola 14

In relazione ad ogni decisione concernente l'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione deve essere prevista la possibilità di appello innanzi all'autorità giudiziaria, qualora

il condannato intenda lamentare che una restrizione della propria libertà, o la decisione stessa è illegale o contraria al contenuto della sanzione o della misura impostagli.

Regola 15

Una procedura di ricorso deve essere messa a disposizione del reo che intenda appellarsi contro una decisione relativa all'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione, presa dall'autorità incaricata di tale esecuzione o contro la mancata decisione di quest'ultima.

Regola 16

La procedura relativa alla presentazione del ricorso dovrà essere semplice. Il ricorso dovrà essere esaminato rapidamente e concluso nel minor tempo possibile.

Regola 17

L'autorità o l'organo incaricato di esaminare il ricorso dovrà ottenere tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione. A tale riguardo dovrà essere esaminata accuratamente l'opportunità di ascoltare colui che ha presentato ricorso personalmente, specie se questi lo richiede.

Regola 18

La decisione motivata dell'autorità o dell'organo incaricato di esaminare il ricorso deve essere comunicata, per iscritto, al soggetto che fa ricorso e all'autorità incaricata dell'esecuzione.

Regola 19

Non può essere rifiutato al reo di farsi assistere da una persona di sua scelta, o all'occorrenza, da un difensore d'ufficio, se tale assistenza è prevista dalla legge, quando questi desideri esercitare un diritto di ricorso contro una decisione relativa all'applicazione, alla modifica o alla revoca di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione o contro una decisione relativa all'esecuzione di una tale sanzione o misura.

Capitolo III

Rispetto dei diritti fondamentali

Regola 20

Non dovrà esservi alcuna discriminazione nell'applicazione e nell'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione per motivi di razza, di colore, di origine etnica, di nazionalità, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o qualsiasi altra opinione, di situazione economica, sociale o altro, di condizione fisica o mentale.

Regola 21

Nessuna sanzione o misura alternativa alla detenzione che limiti i diritti civili o politici del reo deve essere creata o applicata se ciò è contrario alle norme accettate dalla comunità internazionale in relazione ai diritti umani e alle libertà fondamentali. Tali diritti non possono essere limitati durante l'esecuzione delle sanzioni o misure alternative alla detenzione in proporzione maggiore di quanto non derivi normalmente dalla decisione che applica questa sanzione o misura.

Regola 22

La natura delle misure alternative alla detenzione ed il modo in cui esse vengono attuate devono essere in linea con tutti i diritti umani del reo, garantiti sul piano internazionale.

Regola 23

La natura, il contenuto ed i metodi di esecuzione delle sanzioni o delle misure alternative alla detenzione non devono mettere a rischio la vita privata o la dignità del reo o della sua famiglia, né provocare uno stato di stress. Allo stesso modo non devono attenuare il rispetto di sé, i legami familiari e con la comunità e la capacità del reo di essere parte integrante della società. Dovranno essere adottate delle misure di garanzia per la protezione dello stesso da ogni attacco, curiosità o pubblicità inopportuni.

Regola 24

Tutte le direttive impartite dall'autorità di esecuzione, ed in particolare, quelle riguardanti le esigenze di controllo, devono essere concrete, precise e limitate a ciò che è necessario all'effettiva esecuzione della sanzione o della misura.

Regola 25

Una sanzione o una misura alternativa alla detenzione non deve mai comportare un trattamento o una tecnica terapeutica o psicologica non conforme alle norme etiche riconosciute a livello internazionale.

Regola 26

La natura, il contenuto ed i metodi di esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa non devono comportare rischi indebiti di danno fisico o mentale.

Regola 27

Le sanzioni e le misure alternative alla detenzione dovranno essere eseguite in modo che non sia aggravato il loro carattere afflittivo.

Regola 28

Il diritto ai benefici del sistema della sicurezza sociale esistente non deve essere limitato dall'applicazione o dall'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione.

Regola 29

Quando esistono delle disposizioni che permettono ad organizzazioni o a singoli individui, operanti nell'ambito della comunità, di fornire, in modo remunerato, un aiuto all'autorità di esecuzione, sotto forma di attività appropriate di presa in carico, è a tale autorità che spetta la responsabilità di controllare affinché i servizi proposti siano conformi alle esigenze poste dalle presenti regole.

Essa deve stabilire le misure da adottare, quando ritiene che l'aiuto così fornito non sia conforme a tali esigenze.

L'autorità di esecuzione deve inoltre decidere i provvedimenti da adottare, qualora le attività di presa in carico rivelino che il reo non ha soddisfatto una condizione o un obbligo impostigli, o, ancora, un'indicazione finalizzata all'esecuzione concreta della sanzione o della misura alternativa che gli è stata imposta.

Capitolo IV

Cooperazione e consenso del reo

Regola 30

L'applicazione e l'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione devono perseguire lo scopo di far maturare in colui che delinque il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti della o delle vittime.

Regola 31

Una sanzione o misura alternativa alla detenzione non deve essere applicata se non nel caso in cui si sia accertato che le condizioni o gli obblighi sono appropriati al reo e che vi sia la sua volontà di cooperare e di rispettare i medesimi.

Regola 32

Tutte le condizioni e gli obblighi che deve osservare il reo, destinatario di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione, devono essere determinati tenendo conto sia dei bisogni individuali che hanno un rapporto con l'esecuzione, sia delle sue possibilità e dei suoi diritti, sia delle sue responsabilità sociali.

Regola 33

Indipendentemente dal documento che formalizza la sanzione o la misura alternativa alla detenzione, il reo deve, prima di iniziare l'esecuzione, essere informato, all'occorrenza per iscritto, in maniera chiara o nella lingua che egli comprende, della natura di tale sanzione o misura e dello scopo perseguito, oltre che delle condizioni o degli obblighi da rispettare.

Regola 34

Dato che l'esecuzione in concreto di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione deve essere prevista in modo tale da ottenere la cooperazione del reo e allo stesso tempo da fargli comprendere la sanzione come una reazione equa e ragionevole all'infrazione commessa, questi dovrebbe per quanto possibile partecipare al processo decisionale nell'ambito dell'applicazione della stessa.

Regola 35

Per l'applicazione di ogni misura alternativa alla detenzione si dovrebbe ricevere il consenso della persona incolpata prima del processo oppure all'atto della decisione sulla sanzione.

Regola 36

Qualora sia richiesto il consenso del reo, esso deve essere dato in modo chiaro ed esplicito.

Tale consenso non può avere come conseguenza di privare il reo dei suoi diritti fondamentali.

SECONDA PARTE
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Capitolo V
Operatori professionali

Regola 37

Ai fini del reclutamento, della selezione e della formazione degli operatori professionali, incaricati dell'esecuzione, nessuno può essere oggetto di discriminazione fondata su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, condizioni economiche, nascita o qualsiasi altro motivo.

Il reclutamento e la selezione dovrebbero tener conto delle specifiche azioni da compiere in favore di particolari categorie di persone, così come della diversità dei rei che saranno loro affidati.

Regola 38

Il personale incaricato dell'esecuzione dovrà essere in numero sufficiente per assolvere effettivamente gli svariati compiti ad esso spettanti. Esso dovrà avere le qualità caratteriali e la qualificazione professionale necessarie all'esercizio delle funzioni.

Norme e politiche dovranno essere definite, affinché il numero e la qualità del personale corrispondano alla quantità del lavoro, oltre che alla qualificazione e all'esperienza professionale specifica richiesta.

Regola 39

Il personale incaricato dell'esecuzione dovrà ricevere una adeguata formazione e disporre di informazioni tali da permettere di avere una percezione realistica del proprio settore di lavoro, delle proprie concrete attività e delle esigenze deontologiche del proprio lavoro. La capacità professionale dovrà essere con regolarità migliorata e sviluppata attraverso corsi di perfezionamento, analisi e valutazione del proprio lavoro.

Regola 40

Gli operatori professionali dovranno essere nominati secondo condizioni giuridiche, finanziarie e di durata del servizio, che garantiscono continuità di azione, permettano di sviluppare il senso di responsabilità, ed assicurino condizioni di lavoro uguale a quello di altri operatori professionali che esercitano funzioni equipollenti.

Regola 41

Gli operatori professionali dovranno essere responsabili nei confronti dell'autorità dell'esecuzione prevista dalla legge. Tale autorità deve stabilire i doveri, i diritti e le responsabilità del personale e stabilire le necessarie disposizioni per controllarne l'attività e per valutarne l'efficacia professionale.

Capitolo VI**Risorse finanziarie***Regola 42*

Le autorità dell'esecuzione devono disporre di risorse finanziarie adeguate prelevate dai fondi pubblici. Un contributo finanziario o di altro tipo può essere fornito da terzi, ma l'autorità dell'esecuzione non dovrà mai dipendere finanziariamente da tali contributi.

Regola 43

Nel caso in cui le autorità dell'esecuzione dispongano del contributo finanziario di terzi, alcune regole dovranno definire le procedure da seguire, le persone investite di specifiche responsabilità in materia e le modalità di controllo dell'utilizzo dei fondi.

Capitolo VII

Coinvolgimento e partecipazione della comunità

Regola 44

Si devono diffondere informazioni appropriate sulla natura ed il contenuto delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione, nonché sulle modalità della loro esecuzione, affinché l'opinione pubblica, in particolare i singoli individui, le organizzazioni e i servizi pubblici e privati che si occupano dell'esecuzione di tali sanzioni e misure, possano comprenderne i fondamenti e considerarle come delle risposte adeguate e credibili ai comportamenti criminali.

Regola 45

Le autorità incaricate dell'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione devono attuare il loro intervento ricorrendo a tutte le risorse utili esistenti nella comunità esterna, allo scopo di procurarsi i mezzi adatti per rispondere alle necessità dei rei e sostenere i loro diritti. A tale scopo si dovrà ugualmente ricorrere il più possibile alla partecipazione di organizzazioni e di singoli individui della comunità esterna.

Regola 46

La partecipazione della comunità esterna deve essere utilizzata al fine di permettere a coloro che delinquono di sviluppare dei legami reali con la comunità, per renderli consapevoli dell'interesse che la comunità riserva loro, nonché per offrire loro delle possibilità di contatto e di sostegno.

Regola 47

La partecipazione della comunità deve manifestarsi come accordo, concluso con l'autorità dell'esecuzione che stabilisca in particolare la natura e le modalità dei compiti da assolvere.

Regola 48

La presa in carico non può essere assunta dalle organizzazioni o dai singoli nella comunità esterna se ciò non è previsto da disposi-

zioni di legge o stabilito dalle autorità responsabili dell'applicazione o dell'esecuzione delle sanzioni o delle misure alternative alla detenzione.

Regola 49

Il ricorso a privati non può essere considerato come sostituzione del lavoro che dovrebbe essere svolto dagli operatori professionali.

Regola 50

Le autorità dell'esecuzione devono stabilire delle norme e delle procedure per la selezione dei privati, per le informazioni concernenti i loro compiti, le loro responsabilità, i limiti delle loro competenze, le persone cui devono riferire ed ogni altro elemento utile.

Regola 51

Le persone che operano nella comunità esterna devono essere guidate, per quanto possibile, dagli operatori professionali e messe in condizione di assolvere i compiti che corrispondono alle loro possibilità e alle loro capacità. Dovrà essere assicurata, in caso di bisogno, una formazione adeguata.

Regola 52

Le organizzazioni e i singoli appartenenti alla comunità esterna sono tenuti al segreto professionale.

Regola 53

Nell'esercizio delle proprie funzioni i privati devono essere protetti da un'assicurazione per gli incidenti ed i danni causati da terzi e per la responsabilità civile.

Le spese necessarie al loro lavoro devono essere rimborsate loro.

Regola 54

Le organizzazioni sociali così come i privati devono essere sentiti in merito a questioni di ordine generale relative alle loro competenze, così come in merito a questioni che riguardano singoli casi, e devono disporre di tutte le informazioni di scambio.

TERZA PARTE
GESTIONE DELLE SANZIONI E DELLE MISURE

Capitolo VIII
Condizioni di esecuzione

Regola 55

L'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione dovrà essere concepita in modo tale che esse abbiano il massimo significato per il reo e che contribuiscano allo sviluppo personale e sociale dello stesso, allo scopo di permettere il suo reinserimento sociale. I metodi di presa in carico e di controllo dovranno perseguitare tali obiettivi.

Regola 56

Ogni parere comunicato al tribunale o al pubblico ministero relativo all'istruzione, all'applicazione o all'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione non può essere fornito che dagli operatori professionali o da una organizzazione prevista dalla legge, oppure da un rappresentante degli operatori professionali.

Regola 57

L'autorità dell'esecuzione deve assicurare che le informazioni relative ai diritti di coloro che sono oggetto di sanzioni e di misure alternative alla detenzione siano messe a loro disposizione, così come un aiuto per l'esercizio di tali diritti. Gli operatori professionali, le organizzazioni sociali ed i privati devono essere informati di tali disposizioni.

Regola 58

Il reo deve avere il diritto di fare delle osservazioni verbali o scritte prima di ogni decisione che riguardi l'esecuzione di una misura o di una sanzione alternativa alla detenzione.

L'autorità dell'esecuzione deve garantire al reo la possibilità di entrare in contatto, entro il più breve tempo possibile, con l'operatore che esercita funzioni di responsabilità, in caso di conflitto o di crisi.

Regola 59

L'autorità dell'esecuzione deve ricevere ed esaminare con cura i reclami formulati dal reo relativi all'esecuzione della sanzione o della misura di cui è oggetto. Questa deve inoltre esaminare con la massima

attenzione la richiesta del reo che tenda a sostituire la persona che lo ha in carico o qualsiasi altra persona che ha una responsabilità nei suoi confronti.

Regola 60

L'autorità incaricata dell'esecuzione istruisce un fascicolo personale per ciascun soggetto. Tale fascicolo deve essere aggiornato continuamente, in particolare affinché sia possibile rilevare ogni rapporto utile riguardo l'osservanza, da parte del reo, delle condizioni o degli obblighi che gli sono imposti a titolo di sanzione o misura.

Regola 61

Le informazioni contenute nel fascicolo personale non dovranno riguardare che gli aspetti concernenti la sanzione o la misura disposta e la sua attuazione. Esse, inoltre, dovranno essere il più obiettive e affidabili possibile.

Regola 62

Il reo, o una persona che agisca a suo nome, deve avere accesso al suo fascicolo personale, a condizione che non sia messo a repentaglio il rispetto della vita privata altrui. Il reo dovrà avere il diritto di contestare il contenuto del fascicolo. L'oggetto della contestazione dovrà essere riportato nel fascicolo.

Regola 63

La persona che ha in carico un reo deve di norma informarlo del contenuto del fascicolo e dei rapporti che ha redatto e spiegargliene il significato.

Regola 64

Le informazioni che figurano nel fascicolo personale non saranno rese note che alle persone aventi diritto di accedervi. Le informazioni così diffuse, si limiteranno a quanto è necessario all'autorità che le richiede per assolvere al proprio compito.

Regola 65

Una volta che l'esecuzione della sanzione o della misura sia terminata, i fascicoli in possesso dell'autorità dell'esecuzione dovranno essere distrutti o archiviati, secondo una regolamentazione che preveda delle garanzie per quanto attiene alla diffusione del loro contenuto a terzi. Ciò non potrà avvenire prima che siano esauriti gli effet-

ti giuridici della sanzione o della misura, né oltre il periodo di tempo stabilito dalla legge in vigore.

Regola 66

La natura e la quantità delle informazioni sui rei, che vengono fornite agli organismi che assicurano il loro impiego professionale o forniscono loro un aiuto sia a livello personale che sociale, saranno determinate e limitate dalla finalità della particolare azione in esame. Saranno in particolare escluse, salvo consenso espresso del reo, di ciò informato, tutte le informazioni sul reato e sui suoi precedenti, così come ogni altra informazione che possa essergli socialmente sfavorevole o costituire un'ingerenza nella sua vita privata.

Regola 67

I compiti affidati ai rei che effettuano un lavoro di pubblica utilità non devono essere privi d'interesse, ma essere socialmente utili e significativi e devono permettere loro di sviluppare per quanto possibile, le proprie attitudini. Tali lavori non devono essere svolti con un fine di lucro per una qualsivoglia impresa.

Regola 68

Le condizioni di lavoro e di impiego dei soggetti che svolgono dei lavori socialmente utili dovranno essere conformi alla legislazione in materia di sanità e di sicurezza. I rei dovranno essere assicurati contro gli infortuni ed i danni che possano verificarsi durante l'esecuzione, così come in materia di responsabilità civile.

Regola 69

Le spese dell'esecuzione non devono, in linea di massima, essere a carico del reo.

Capitolo IX

Metodi di lavoro

Regola 70

L'esecuzione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione deve basarsi sulla gestione di programmi individualizzati e lo sviluppo di appropriati rapporti di lavoro tra il reo, la persona che lo ha in carico e tutte le altre organizzazioni sociali o persone singole appartenenti alla comunità.

Regola 71

I metodi di lavoro adottati per dare esecuzione alle sanzioni e alle misure alternative alla detenzione saranno adattati ad ogni singolo caso. Le autorità e gli operatori dell'esecuzione disporranno a tale scopo di facoltà sufficienti affinché ciò possa avvenire senza che si verifichino disparità di trattamento.

Regola 72

Quando è individuato un bisogno, utile all'esecuzione della sanzione o della misura, deve essere fornito un sostegno personale, sociale o materiale di sicuro livello qualitativo.

Regola 73

Le direttive che può emettere l'autorità incaricata dell'esecuzione della decisione che impone la sanzione o la misura alternativa devono essere pratiche e precise. Esse non devono imporre al reo impegni maggiori di quelli derivanti da tale decisione.

Regola 74

Le attività di controllo verranno esercitate unicamente nei limiti in cui sono necessarie per una rigorosa esecuzione della sanzione o della misura alternativa alla detenzione e saranno fondate sul principio del minimo intervento. Esse saranno proporzionate a tale sanzione o misura e limitate agli scopi loro assegnati.

Regola 75

Le autorità dell'esecuzione devono ricorrere a metodi di lavoro che richiamino tecniche professionali sicure. Tali metodi devono essere rivisti tenendo conto degli sviluppi della ricerca, del lavoro sociale e di tutti gli altri campi di attività interessati.

Capitolo X

Sviluppo delle sanzioni o misure e conseguenze delle inadempienze

Regola 76

All'inizio dell'esecuzione di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione il reo deve ricevere delucidazioni sul contenuto della misura e su ciò che ci si attende da lui. Egli deve ugualmente essere informato delle conseguenze del mancato rispetto delle condi-

zioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento, nonché delle norme in applicazione delle quali egli potrà essere rinviato davanti all'autorità decidente a seguito dell'inadempienza o dell'inadeguata esecuzione della sanzione o della misura alternativa.

Regola 77

L'autorità di esecuzione deve definire con chiarezza le procedure che il suo personale deve applicare nei riguardi sia del reo che dell'autorità che ha emesso il provvedimento nell'ipotesi di inadempienza o di inadeguata esecuzione da parte del reo delle condizioni o degli obblighi che gli sono imposti.

Regola 78

Le piccole inosservanze alle direttive stabilite dall'autorità di esecuzione o alle condizioni o agli obblighi che non comportino il ricorso alla procedura di revoca della sanzione o della misura alternativa, devono essere regolate sollecitamente nell'ambito del potere discrezionale di detta autorità o, se necessario, attraverso una procedura amministrativa.

Regola 79

Ogni colloquio, nel quadro di una procedura amministrativa concernente le infrazioni minori deve lasciare al reo la possibilità di fornire spiegazioni. Il contenuto di tale colloquio e di ogni altra attività di indagine deve risultare nel fascicolo personale ed essere comunicato senza ritardi ed in modo chiaro al reo.

Regola 80

Ogni significativa inosservanza delle condizioni o degli obblighi stabiliti da una sanzione o da una misura alternativa alla detenzione deve essere segnalata senza indugio per iscritto dall'autorità di esecuzione all'autorità che ha emesso il provvedimento.

Regola 81

Ciascun rapporto scritto sull'inosservanza delle condizioni o degli obblighi della sanzione o della misura alternativa dovrà contenere delle informazioni obiettive e dettagliate sul modo in cui si è prodotta l'inosservanza e sulle relative circostanze.

Regola 82

Non può essere presa alcuna decisione da parte dell'autorità decidente riguardo alla modifica o alla revoca parziale o totale di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione se non dopo un esame dettagliato dei fatti oggetto del rapporto da parte dell'autorità dell'esecuzione.

Regola 83

Prima di decidere sulla modifica o sulla revoca, parziale o totale, di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione, l'autorità di decisione dovrà assicurarsi che il reo abbia avuto l'opportunità di esaminare i documenti sui quali si basa la richiesta di modifica o di revoca, e che il medesimo sia stato posto in grado di far conoscere le proprie osservazioni sulla presunta violazione di qualunque condizione o obbligo imposto.

Regola 84

Il mancato rispetto delle condizioni o degli obblighi stabiliti da una sanzione o da una misura alternativa alla detenzione che può portare in base alla legislazione vigente alla modifica o alla revoca parziale o totale della sanzione o misura non deve costituire di per sé un reato.

Regola 85

Quando viene proposta la revoca di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione si dovrà tener conto del modo e della misura in cui le condizioni e gli obblighi stabiliti con tale sanzione o misura sono stati rispettati dal reo.

Regola 86

La decisione di revocare una sanzione o una misura alternativa alla detenzione non deve necessariamente sfociare nell'applicazione di una pena detentiva.

Regola 87

Qualsiasi condizione o obbligo stabilito con una sanzione o con una misura alternativa alla detenzione dovrebbe poter essere modificato dall'autorità di decisione nell'ambito della normativa vigente, in funzione dei progressi compiuti dal reo.

Regola 88

L'autorità che ha emesso il provvedimento dovrebbe poter porre fine prima del termine stabilito ad una sanzione o ad una misura alternativa alla detenzione allorché venga stabilito che il reo ha rispettato le condizioni e gli obblighi previsti, e che pertanto non sussiste più la necessità di mantenerle al fine di perseguire lo scopo che tale sanzione o misura si prefiggeva.

Capitolo XI

Ricerca e valutazione del funzionamento delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione

Regola 89

La ricerca sulle sanzioni e sulle misure alternative alla detenzione deve essere incoraggiata. Tali sanzioni e misure dovrebbero essere valutate con regolarità.

Regola 90

La valutazione delle sanzioni e delle misure alternative alla detenzione dovrebbe comportare, senza comunque limitarsi a ciò, l'accertamento della misura in cui il loro utilizzo:

- risponde alle aspettative delle autorità che stabiliscono le disposizioni di legge, delle autorità giudiziarie, delle autorità di decisione, delle autorità di esecuzione e della società, con riguardo alle finalità assegnate a queste sanzioni e misure;
- contribuisce a far diminuire il tasso d'incarcerazione;
- permette di rispondere ai bisogni di coloro che delinquono in rapporto all'infrazione;
- è positivo in termini di efficacia;
- contribuisce alla riduzione della delinquenza.

ALLEGATO - Glossario**1. *Sanzioni e misure alternative alla detenzione***

L'espressione «sanzioni e misure alternative alla detenzione» si riferisce a sanzioni e misure che mantengono il reo nella comunità e che implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o di obblighi, e che siano eseguite da organismi previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Tale espressione indica le sanzioni stabilite da un tribunale o da un giudice e le misure prese prima della decisione che applica la sanzione o al posto di una tale decisione, così come quelle che consistono in una modalità di esecuzione di una pena detentiva all'esterno di un istituto penitenziario.

Nonostante le sanzioni pecuniarie non siano comprese in tale definizione ogni attività di presa in carico o di controllo intrapreso per assicurare la loro esecuzione rientra nell'ambito delle regole.

2. *Disposizioni di legge*

Per disposizioni di legge si deve intendere sia la legge votata dal Parlamento, sia i decreti (o le ordinanze) adottate e pubblicate dal Governo per l'applicazione della legge.

3. *Autorità giudiziaria*

Nell'ambito delle presenti norme, il termine « autorità giudiziaria» indica un tribunale, un giudice o un procuratore.

4. *Autorità di decisione*

Il termine «autorità di decisione» indica ogni autorità giudiziaria abilitata, da disposizioni di legge in vigore, ad applicare o revocare una sanzione o una misura alternativa alla detenzione, o a modificare le sue condizioni e obblighi, così come qualunque altro organismo ugualmente a ciò abilitato.

Il concetto di «autorità di decisione» è più ampio di quello di «autorità giudiziaria».

5. *Autorità di esecuzione*

Per «autorità di esecuzione» si intende ogni organismo abilitato e responsabile in prima persona dell'esecuzione in concreto di una sanzione o di una misura alternativa alla detenzione.

In numerosi Paesi è il servizio di «probation» che ricopre tale ruolo.

6. Esecuzione e applicazione

Per «esecuzione» si intendono gli aspetti pratici del lavoro dell'autorità di esecuzione per assicurarsi che una sanzione o una misura alternativa alla detenzione sia ben attuata.

Per «applicazione» si intende sia l'imposizione che l'esecuzione di una sanzione o misura alternativa alla detenzione.

Il secondo termine ha un senso più ampio del primo.

7. Condizioni ed obblighi

Per «condizioni e obblighi» si intendono tutte le prescrizioni che sono parte integrante della sanzione o della misura imposta dall'autorità di decisione.

8. Ricorsi

Il termine «ricorso» indica sia l'appello davanti ad un'autorità giudiziaria sia il deposito di un reclamo innanzi ad un'autorità amministrativa.

9. Presa in carico

Il termine «presa in carico» riguarda sia le attività di aiuto esercitate da un'autorità dell'esecuzione, o su delega di questa al fine di tenere il reo nella comunità, sia le attività miranti ad assicurare che il reo rispetti tutte le condizioni o gli obblighi impostigli.

10. Controllo

Il termine «controllo» indica le attività che consistono solamente nel verificare che tutte le condizioni e tutti gli obblighi imposti siano rispettati, così come le attività che consistono nell'assicurare il rispetto delle prescrizioni attraverso il ricorso o la minaccia del ricorso alle procedure applicabili in caso di mancato rispetto.

La nozione di controllo è più ristretta di quella di presa in carico.

11. Reo (Delinquente)

Unicamente per questioni di sintesi, il termine «reo» deve essere interpretato come termine da applicare sia ad un soggetto incolpato che ad un soggetto condannato.

12. *Partecipazione comunitaria*

Il termine «partecipazione comunitaria» comprende tutte le forme di aiuto, remunerato o no, esercitato a tempo pieno, parziale o discontinuo e proposto all'autorità dell'esecuzione da parte di organizzazioni pubbliche o private e da singoli individui.

13. *Genere*

Per questioni di sintesi è utilizzato solo il genere maschile nelle presenti regole. Il genere femminile deve essere considerato come sottinteso.

14. *Tempo dei verbi*

Le disposizioni nelle regole che riguardano degli imperativi fondamentali sono formulate attraverso l'impiego dei verbi «dovrà-dovranno» e «deve-devono». Al contrario i divieti fondamentali sono espressi con l'utilizzo della forma negativa di questi verbi. Le disposizioni che si riferiscono a ciò che è auspicabile, ma non assolutamente fondamentale, sono espresse con l'utilizzo del condizionale «dovrebbe-dovrebbero». Ciò che si desidera solo interdire è espresso con la forma negativa di questo tempo.